DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2012

del 30 aprile 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2012 del 30 marzo 2012 ([1]).

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2012 del 30 marzo 2012 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, bifenile, captano, chlorantraniliprole, ciflufenamid, cimoxanil, diclorprop-p, difenoconazolo, dimetomorf, ditiocarbammati, epossiconazolo, etefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pirimetanil e spirotetrammato in o su determinati prodotti ([8]).

(9) Nella causa T-262/10 il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea annulla la decisione 2010/169/UE della Commissione ([9]), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) dopo il punto 55 [regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«56. **32011 R 0931**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal

([1]) GU L 207 del 2.8.2012, pag. 13.
([2]) GU L 207 del 2.8.2012, pag. 24.
([3]) GU L 111 del 30.4.2011, pag. 3.
([4]) GU L 215 del 20.8.2011, pag. 4.
([5]) GU L 215 del 20.8.2011, pag. 9.
([6]) GU L 218 del 24.8.2011, pag. 4.
([7]) GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2.
([8]) GU L 258 del 4.10.2011, pag. 12.
([9]) GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25.

regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale.»;

2) al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0978**: Regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011 (GU L 258 del 4.10.2011, pag. 12).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0978**: Regolamento (UE) n. 978/2011 della Commissione, del 3 ottobre 2011 (GU L 258 del 4.10.2011, pag. 12).»;

2) al punto 54zzzp [regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 0836**: Regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011 (GU L 215 del 20.8.2011, pag. 9).»;

3) al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32011 R 0420**: Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 3).

— **32011 R 0835**: Regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011 (GU L 215 del 20.8.2011, pag. 4).»;

4) dopo il punto 60 [regolamento (UE) n. 666/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«61. **32011 R 0844**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 4).

62. **32011 R 0931**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).»;

5) il testo del punto 54zzzzzl (decisione 2010/169/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 420/2011, (UE) n. 835/2011, (UE) n. 836/2011, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 844/2011, (UE) n. 931/2011 e (UE) n. 978/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.